

CAMERA DEI DEPUTATI N. 569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, CIMMINO, GELPI, LOIERO, LOMBARDO, MALVESTIO, NUCCI MAURO, PISICCHIO, SAPIENZA, TEALDI, AZZOLINI, BRUNI, CAFARELLI, D'ALIA, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, GOTTARDO, CECERE, VAIRO, CILIBERTI, RIVERA, BINETTI

Estensione di alcune disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, agli enti inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'emanazione della legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL suggerisce l'opportunità — peraltro emersa nel corso del dibattito parlamentare — di estendere alcune norme della legge stessa agli altri enti pubblici previdenziali di particolare rilievo inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

Si tratta, più precisamente, delle norme che affermano i principi della separazione dei ruoli tra organi di amministrazione e dirigenza e di più incisive e snelle forme di controllo, ferma restando l'appartenenza di tali enti alla più ampia area del « parastato ».

La necessità di detta estensione si giustifica con l'esigenza di conferire agli enti in questione più ampi spazi di autonomia per realizzare un maggiore grado di snellezza, di funzionalità, di efficienza e di produttività nel perseguimento dei fini istituzionali al servizio delle aziende, dei lavoratori assicurati e dei pensionati. D'altronde, non troverebbe alcuna giustificazione aver riconosciuto l'esigenza predetta solo nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e non anche verso altri enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che svolgono attività nello stesso settore previdenziale ed assistenziale e che, spesso, non godono di alcun contributo a carico dello Stato.

La proposta è completata da una espressa previsione (articolo 5) di regolarizzazione, attraverso lo strumento del concorso riservato, della posizione relativa al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, nella consapevolezza che la cessazione di tali rapporti recherebbe grande danno al funzionamento degli enti che si sono avvalsi di detto personale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, 11, 12, 13 e 16 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono estese, in quanto applicabili e fatte salve la composizione degli organi e la individuazione dei Ministeri vigilanti, agli enti compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, in quanto applicabili e fatte salve la composizione degli organi e la individuazione dei Ministeri vigilanti.

2. Agli enti di cui al comma 1 che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sono estese le disposizioni di cui all'articolo 18 della citata legge n. 88 del 1989, per la elaborazione e la realizzazione di progetti a termine.

ART. 2.

1. Agli enti inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e classificati di « alto rilievo » ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 70 del 1975, si estendono, oltre alle disposizioni richiamate all'articolo 1, anche le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e agli articoli 5, 7, 19 e 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 3.

(Organi degli enti).

1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 1 e 2 quelli previsti dalle leggi istitutive e dai singoli statuti nonché il direttore generale.

ART. 4.

1. I Ministri vigilanti, in applicazione dei criteri di economicità ed imprenditorialità previsti all'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, possono autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, modifiche ai regolamenti di contabilità degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ART. 5.

1. Gli enti pubblici istituzionali e territoriali possono effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.